

---- Allegato "D" al n. 20833 di Rep. e n. 13267 di Racc. ----

----- STATUTO -----

----- Titolo I: Costituzione, sede, durata, oggetto -----
----- dell'associazione -----

----- Articolo 1 -----

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore - CTS) è costituita l'associazione denominata **"LA CASA ROSSA - Associazione per il recupero e la riabilitazione educativa e sociale dei disabili - Ente del terzo settore"** in breve **"LA CASA ROSSA E.T.S."**. L'Associazione, di ispirazione cristiana, orienta la propria attività per favorire l'inclusione sociale della persona disabile nel proprio contesto di vita: naturale, istituzionale e comunitario. L'Associazione svolge la sua attività nell'ambito della Regione Veneto. -----

2. L'Associazione **"LA CASA ROSSA E.T.S."**, ente del terzo settore e persona giuridica privata, è regolata dalle disposizioni contenute nel Libro I°, Titolo II°, Capo II°, Artt. 14 e segg. del codice civile, dalle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico. -----

3. L'Associazione, in virtù del Decreto del Vescovo di Treviso in data 5 giugno 2007 prot. n. 45/07, ha la qualifica canonica di associazione privata di fedeli. Essa pertanto conforma le proprie attività al Magistero della Chiesa, integrandole nell'azione pastorale della chiesa diocesana di Treviso. -----

----- Articolo 2 -----

1. L'Associazione ha la sede legale in Comune di Fossalta di Piave (VE) e, con decisione del Consiglio direttivo può istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, purché prive di stabile rappresentanza. -----

2. Il domicilio degli Associati per tutto ciò che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal Libro Associati. -----

----- Articolo 3 -----

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data della sua costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata. -----

----- Articolo 4 -----

1. L'Associazione opera secondo una visione pluralista, che non si limita ad accogliere le diversità, ma le considera una ricchezza per valorizzare e promuovere l'identità personale e culturale di ciascuno, anche attraverso interventi finalizzati alla modificazione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà nei confronti della diversità. -----

2. L'Associazione ha come finalità l'inclusione sociale,

attraverso il recupero e il mantenimento delle capacità della persona disabile, nonché la creazione di condizioni favorevoli per il suo sviluppo. -----

3. L'associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modifiche. -----

Il perseguimento dell'oggetto associativo è attuato esclusivamente per finalità di solidarietà sociale e senza scopo di lucro. -----

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità favorisce interventi in situazioni lavorative nei vari settori, cooperando anche con le organizzazioni istituzionali. -----

4. L'Associazione può: -----

a) stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati di ogni ordine e grado; -----

b) favorire la formazione di organizzazioni di volontariato, di enti del terzo settore e di cooperazione sociale; -----

c) organizzare attività culturali e di ricerca, svolgere ogni altra attività che favorisca il recupero e l'integrazione sociale dei disabili e sia di sostegno alle famiglie; -----

d) favorire la qualificazione e la formazione permanente degli operatori, mediante iniziative di studio e di aggiornamento; -----

e) favorire scambi ed incontri con enti similari e con le famiglie di disabili anche straniere; -----

f) svolgere attività di informazione, predisponendo gli opportuni mezzi per rendere adeguatamente nota la propria attività. -----

5. L'Associazione può realizzare e/o gestire centri diurni e servizi residenziali per disabili giovani, adulti ed anziani, in risposta alle loro necessità educative e di tutela e di sicurezza sociale nonché percorsi di autonomia abitativa. -----

6. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo. -----

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17. -----

----- **Articolo 5** -----

1. L'Associazione può collegarsi nelle forme più opportune

con altre associazioni, enti, imprese, società (anche cooperative) per migliorare i metodi, le condizioni e i costi della propria attività, anche in materia di acquisizione di strumenti e di approvvigionamenti di merci e servizi. -----

2. L'Associazione può condurre la propria attività direttamente o, per tutta o parte di essa, stipulare contratti di fornitura, di appalto, o di parziale gestione. -

3. L'Associazione può stipulare convenzioni con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per usufruire della presenza e dell'opera dei soggetti optanti per il servizio civile e per soggetti di pubblica utilità. -----

4. L'Associazione può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, ritenute utili allo svolgimento dell'oggetto associativo e al conseguimento dello scopo, o affini con essi. -----

5. L'Associazione può aderire ad altri enti o organismi economici, morali, culturali e assistenziali e purché essi perseguano le medesime finalità dell'Associazione. -----

6. L'Associazione può concedere garanzie reali e personali a favore di soggetti in rapporto con essa, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale. -----

7. Infine l'Associazione può accettare eredità, legati e donazioni, se consentito dalla normativa vigente all'atto del verificarsi di tali ipotesi. -----

----- **Titolo II: Patrimonio associativo, Associati.** -----

----- **Articolo 6** -----

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) -----

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti:

a) dal fondo di dotazione, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote di importo non inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) per ciascun associato; -----

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli eventuali avanzi di gestione, che non costituiscono utili ai fini fiscali, stante l'assenza di scopo lucrativo, o da contributi; -----

c) da altre eventuali riserve straordinarie; -----

d) da ogni altro accantonamento, dono o fondo, costituiti a copertura di previsione di oneri futuri, per investimenti futuri o per particolari rischi; -----

e) da eventuali versamenti volontari degli associati; -----

f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; -----

g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati; -----

h) da attività di raccolta fondi; -----

i) da rendite patrimoniali; -----

1) da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. -----

2. Per le obbligazioni dell'Associazione, trattandosi di associazione riconosciuta, risponde soltanto l'Associazione stessa stesso con il suo patrimonio. -----

----- **Articolo 7** -----

1. Il numero degli associati è illimitato. -----
Possono essere associati: -----

a) le persone con difficoltà psichiche, fisiche, psicofisiche e/o sensoriali (in proprio, se hanno capacità giuridica di contrarre vincolo associativo, o in sostituzione l'amministratore di sostegno); -----

b) i familiari delle persone di cui al paragrafo precedente durante il tempo della loro appartenenza all'Associazione; --

c) enti pubblici, privati e religiosi, imprese e le persone fisiche che perseguono le medesime finalità. -----

----- **Articolo 8** -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegni e a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio Direttivo. -----

----- **Articolo 9** -----

L'Associazione cercherà la collaborazione dei familiari dei disabili e degli associati favorirà la partecipazione di essi nell'ambito degli organi associativi, dando peraltro precedenza, nelle scelte e nelle nomine, a criteri basati sulla competenza e professionalità. -----

----- **Articolo 10** -----

L'Associazione ricercherà forme di consultazione e di collaborazione con enti pubblici, privati, civili e religiosi, ai vari livelli. -----

----- **Articolo 11** -----

1. Può essere ammesso quale Associato, chi ne abbia i requisiti, presentando al Consiglio Direttivo domanda scritta, che dovrà contenere: -----

a) indicazioni del cognome e nome, e dati anagrafici; -----

b) l'ammontare della quota che si propone sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore al minimo indicato all'art. 6 comma 1, lett. a; -----

c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legittimamente adottate dagli Organi Associativi. -----

2. Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7, delibera sulla domanda. -----

3. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro degli Associati, dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento della quota. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che sia stato effettuato detto versamento, la delibera diventerà inefficace. -----

4. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata

dal contemporaneo versamento della quota. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata, con immediata annotazione nel Libro degli Associati. -----

5. L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivato, comunicato all'interessato ed annotato nel Libro degli Associati. Contro il respingimento della domanda di ammissione è possibile presentare ricorso ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore all'assemblea o altro organo eletto dalla medesima. -----

----- **Articolo 12** -----

La qualità di Associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. -----

----- **Articolo 13** -----

Il recesso si esercita in qualunque momento con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione inviata all'Associazione. -----

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione da parte dell'Associazione. -----

----- **Articolo 14** -----

1. Sono cause di decadenza dalla qualità di Associato la perdita dei requisiti formali per l'ammissione e quelle previste dalla legge. -----

2. Spetta al Consiglio Direttivo dichiarare la decadenza indicandone i motivi. -----

----- **Articolo 15** -----

1. L'esclusione può essere deliberata ----- nei confronti dell'Associato, previa audizione personale del medesimo: -----

a) che in modo grave non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti associativi, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi; -----

b) che violi il dovere di collaborazione intesa come mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre assemblee consecutive; -----

c) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione; -----

d) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati per loro natura incompatibili con le finalità dell'associazione o con le attività dalla stessa esercitate; -----

e) che in qualunque modo arrechi danni gravi (anche morali) all'Associazione, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli al suo ordinato prosieguo e sviluppo. -----

2. L'esclusione dell'associato è attribuita alla competenza dell'Assemblea che delibera indicandone specificatamente i gravi motivi; se peraltro viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sarà necessaria la ratifica dell'Assemblea nella

prima riunione utile. -----

----- **Articolo 16** -----

1. Le deliberazioni che accertano il recesso o che statuiscono in materia di decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate agli Associati direttamente interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione. -----

3. La delibera di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione. -----

4. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato decorsi 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione a meno che essa non sia stata impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale: --

a) esso decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione ed all'attività dell'associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato; -----

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale; -----

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trova. -----

----- **Articolo 17** -----

1. Gli Associati, per il fine di solidarietà sociale proprio dell'Associazione, non possono essere retribuiti per l'attività svolta a favore dell'Ente medesimo, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento del lavoro stesso. -----

2. Gli incarichi dei Membri degli Organi Associati Collegiali di cui al successivo art. 18 lettere a), d), e g) sono gratuiti salvo il rimborso delle spese. -----

L'assemblea degli associati può prevedere, oltre al rimborso delle spese documentate, un compenso per gli altri organi di cui al successivo art. 18 nei limiti di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3 lett. a) del Codice del Terzo settore ed alle altre norme in materia. -----

----- **Titolo III: Organi Associativi** -----

----- **Articolo 18** -----

Sono organi dell'Associazione: -----

a) l'Assemblea degli Associati; -----

b) il Consiglio Direttivo; -----

c) il Presidente; -----

d) il Consigliere spirituale; -----

- e) l'Organo di Controllo qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea; -----
- f) l'Organo di Revisione Legale dei conti, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea; -----
- g) il Presidente Onorario. -----

----- **Capo I - Assemblea** -----

----- **Articolo 19** -----

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, nella sede legale o altrove, secondo le modalità e con l'ordine del giorno indicati nell'avviso di convocazione, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data stabilita, a mezzo lettera raccomandata oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio. -----
2. L'Assemblea deve inoltre essere convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati. -----

----- **Articolo 20** -----

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. -----
2. L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. -----
3. L'Assemblea Straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. -----

----- **Articolo 21** -----

L'Assemblea Ordinaria: -----

- a) approva il Bilancio Consuntivo e l'eventuale bilancio sociale; -----
- b) procede alla nomina delle cariche dell'Associazione, stabilendo contestualmente il riconoscimento dell'eventuale compenso di cui al precedente articolo 17; -----
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. -----

----- **Articolo 22** -----

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di modificazione del presente Statuto, sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori. -----

----- **Articolo 23** -----

1. Hanno diritto di voto nell'Assemblea gli Associati che risultano iscritti nel Libro degli Associati da almeno due mesi. Ogni Associato ha un solo voto, qualunque sia l'importo della propria quota. -----
2. Gli Associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Associato, purché non membro di organi associativi.

Ogni delegato non può rappresentare più di due Associati. ----

----- **Articolo 24** -----

1. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto. -----

2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta degli intervenuti. -----

4. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

5. Per le votazioni si procederà normalmente a voto palese con il sistema dell'alzata di mano. -----

----- **Articolo 25** -----

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti. -----

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario da lui nominato. -----

----- **Capo II - Amministrazione** -----

----- **Articolo 26** -----

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea degli Associati e che debbono essere tutti associati. -----

Alle riunioni può partecipare il consigliere spirituale nominato dal Vescovo della Diocesi di Treviso, il quale interviene alle riunioni con voto consultivo. -----

2. Il socio decaduto o escluso non può essere membro del Consiglio Direttivo. -----

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. -----

----- **Articolo 27** -----

1. Il Consiglio Direttivo si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di controllo contabile. -----

2. Nessuna particolare formalità è necessaria per la convocazione, salvo l'avviso comunque esso sia fatto e della cui effettuazione il Presidente deve, all'occorrenza, fornire prova. -----

3. Il Consigliere assente non giustificato per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. -

4. Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. -----

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. -----

6. Alle riunioni del Consiglio nelle quali vengono trattate questioni riguardanti la comunità alloggio, vengono invitati ad esprimere il proprio parere, in rappresentanza degli Enti che hanno sottoscritto il protocollo di intesa per la realizzazione e la gestione della Comunità Alloggio: -----

a) il Sindaco del Comune di Fossalta di Piave o un suo delegato; -----

b) un rappresentante designato della Banca - "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE - SOCIETA' COOPERATIVA". -----

----- **Articolo 28** -----

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e conseguentemente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate all'Assemblea degli Associati, o che non siano dallo Statuto stesso riservate al Presidente dell'Associazione. -----

2. Tenuto conto delle competenze dell'Assemblea e del Presidente - sopra menzionate - spettano pertanto al Consiglio Direttivo (a solo titolo esemplificativo) i seguenti compiti e poteri: -----

a) redigere progetti di Bilancio Consuntivo e, se previsto, del bilancio sociale; -----

b) porre in essere ed attuare i programmi dell'Associazione; -

c) formulare ed approvare il Regolamento per l'organizzazione interna, che comunque dovrà essere ratificato da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile; -----

d) deliberare su atti di compravendita di beni immobili; ----

e) concedere garanzie personali e/o reali; -----

f) conferire procure speciali per gli atti di competenza del Consiglio Direttivo stesso; -----

g) deliberare circa l'ammissione, la presa d'atto del recesso, la decadenza e l'esclusione dell'associato (quest'ultima salvo ratifica dell'Assemblea degli Associati);

h) attuare le deliberazioni dell'Assemblea. -----

----- **Articolo 29** -----

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Consiglieri, che non determini il venir meno della maggioranza di essi, subentrano i primi dei non eletti alle ultime elezioni del Consiglio. -----

----- **Articolo 30** -----

Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina il Segretario del Consiglio stesso. -----

----- **Capo III - Presidente** -----

----- **Articolo 31** -----

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, e fa parte dei componenti il Consiglio Direttivo. -----

2. Esso è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed è rieleggibile. -----

3. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, sia quella negoziale sia quella giudiziale. -----

4. La nomina del Presidente determina automaticamente l'attribuzione a lui dei poteri di ordinaria amministrazione e di altri poteri conferiti, in base al presente Statuto, da deliberare consiliari. -----

5. Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. -----

----- **Articolo 32** -----

1. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Vicepresidente. -----

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento. -----

----- **Capo IV - Consigliere spirituale** -----

----- **Articolo 33** -----

1. Il Consigliere spirituale, agli effetti canonici, è nominato ad quinquennium dal Vescovo di Treviso tra i sacerdoti che prestano servizio in diocesi. La nomina viene ratificata dall'Assemblea. -----

2. Egli ha la responsabilità dell'assistenza spirituale all'Associazione e, d'accordo col parroco territorialmente competente, può assicurare funzioni liturgiche in favore dell'Associazione. -----

3. Egli viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, quando vengano trattati argomenti relativi alla sua funzione o specificamente attinenti all'azione pastorale diocesana. -----

----- **Capo V - Organo di controllo** -----

----- **Articolo 34** -----

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea e dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17 o sia facoltativamente deliberato dall'Assemblea. -----

L'organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento; -

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; -----

- attesta che il bilancio sociale, se obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. -----
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da Revisori legali iscritti all'apposito Registro. -----

----- **Articolo 35** -----

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o sia facoltativamente deliberato dall'Assemblea. -----
E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'Organo di revisione legale dei conti nominato dall'Assemblea dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. -

----- **Capo VI – Presidente Onorario** -----

----- **Articolo 36** -----

1. L'Assemblea ordinaria degli Associati potrà su proposta del Consiglio Direttivo nominare un Presidente Onorario, determinandone la durata (che non potrà essere inferiore a quella delle cariche sociali) e scegliendolo fra personalità che godano di riconosciuto prestigio nel mondo associativo del volontariato, che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo e all'affermazione dell'Associazione. -----
2. La carica di Presidente Onorario è incompatibile con ogni carica sociale e/o con ogni tipo di rapporto di lavoro subordinato corrente con l'Associazione. -----
3. Il Presidente Onorario non avrà la rappresentanza dell'Associazione, ma avrà facoltà di partecipare senza diritto di voto al Consiglio Direttivo ivi esprimendo - ove lo desideri - opinioni e pareri non vincolanti. -----

----- **Titolo IV: Bilancio** -----

----- **Articolo 37** -----

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----
2. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. -----
3. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi

dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste. -----

4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il Bilancio Sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. ----

----- **Titolo V: Scioglimento e liquidazione** -----

----- **Articolo 38** -----

1. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le norme per la liquidazione e la nomina del Liquidatore saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge e del presente Statuto. -----

2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. -----

----- **Titolo VI: Disposizioni finali** -----

----- **Articolo 39** -----

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. -----

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. -----

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. Da vedere con notaio se meglio inserire ancora la clausola transitoria -----

----- **Articolo 40** -----

1. L'Autorità giudiziale della sede legale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere ogni materia ad essa sottoposta. -----

2. Per quanto non espressamente previsto da questo statuto, si applicano le norme in materia stabilite dal Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore nonché dal codex iuris canonici in riferimento alle associazioni private di fedeli, in quanto compatibili con le prime. -----

----- **Articolo 41** -----

1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza dell'esecuzione o

interpretazione dello Statuto o della normativa applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale. -----

2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso il Registro delle Imprese di Venezia. -----

3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede. -----

4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza. -----

Firmato: Fiorella Scampolan -----

Tottolo Marco (L.S.).